PROVVIDENZE PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO ABBINATA ALLA COSTRUZIONE DI NUOVE UNITA'

Art. 3

Liquidazione del contributo

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma del precedente articolo 2, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa o di prima vendita del naviglio da costruire. A pena di decadenza, entro nove mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza. L'ammissione ai benefici e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile. L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma del precedente articolo 2 devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata del contratto di commessa dei lavori di trasformazione o, in mancanza, di copia degli ordinativi dei lavori da eseguire sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere o di copia delle fatture di spesa. I lavori di trasformazione devono avere inizio nel corso del 1984 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. L'ammissione ai benefici e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile. In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti 3 anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione. I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2, nonche' quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Versione in vigore dal 16 agosto 1984, non più in vigore dal 19 dicembre 1984 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 600
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-demolizione-del-naviglio-abbinata-alla-costruzione/art-3-liquidazione-del-contributo/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it